

Introduzione

L'atroce fenomeno degli abusi sessuali perpetrati da individui ricoprenti incarichi nella Chiesa Cattolica è tornato alla ribalta delle cronache negli ultimi decenni. Con la presente analisi prettamente giuridica del fenomeno si è voluto analizzare il percorso, scaturente dall'assunta consapevolezza della gravità e dalla percepita cattiva gestione di tali crimini, di evoluzione normativa che ha interessato il diritto canonico, a partire dall'impulso positivo addotto dal Pontefice Giovanni Paolo II sino all'impianto attuale. L'emersione a livello mediatico delle deprecabili condotte dei chierici non è potuta passare inosservata ai successori di Pietro che, come Vicari di Cristo, hanno mantenuto nel tempo una dura linea comune in materia a tutela sia dell'integrità psicofisica dei minori e di coloro che ad essi vengono equiparati, sia della fede del popolo di Dio che rischia di essere gravemente turbata dagli scandali di tali atrocità commesse da parte di coloro che, in quanto chierici, sono immagine dello stesso Cristo buon pastore. Nel primo capitolo ci si è soffermati *in primis* sulle peculiarità del diritto canonico *tout court* per dedicare successivamente una riflessione al significato che il diritto penale, rivisitato alla luce dell'ecclesiologia del Vaticano II, assume nell'ordinamento canonico e di conseguenza sulla funzione che la pena può e deve perseguire in un diritto oggettivo il cui obiettivo è la *salus animarum*; nel secondo ci si è concentrati sulla disciplina speciale dei *delicta reservata* (i.e. *delicta graviora*) alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede delineandone l'evoluzione della normativa sostanziale e processuale con cenni anche ai documenti previgenti in materia; obiettivo del terzo capitolo è stato quello di *reductio ad unum* dei passi in avanti compiuti da Papa Francesco: in questo scopo sono state di enorme aiuto le riflessioni in materia di funzione della pena nel Magistero dell'attuale Pontefice e lo studio delle norme, parallelamente varate, nell'ordinamento vaticano a tutela dei minori.

1 La singolarità dell'ordinamento canonico e del suo diritto penale

1.1 Il diritto canonico e la sua «irriducibile tipicità»

La Chiesa Cattolica, parimenti ad altre confessioni religiose che tendono a proporsi (ed imporsi) come ordinamenti giuridici,¹ «[...] può esibire una combinazione regolativa di base ricavabile dal proprio diritto divino rivelato e scomponibile in due proposizioni prescrittive, l'una atteggiata a norma di competenza, l'altra a norma di comportamento [...] poste a presidio dell'intero sistema [...]».² Questo particolare ordinamento,³ la cui finalità primaria è insita nel perseguimento di un ideale di giustizia «*sine fine mansurum*»,⁴ trova nella stessa missione (*kairòs*) della Chiesa la sua intima natura senza, per tal motivo, rinunciare alla «*reductio ad unitatem*»⁵ tesa al garantire, come ogni esperienza giuridica, una pacifica convivenza fra consociati (*servare societatem*).⁶ Ciò che da più parti si è rilevato è come l'ordinamento canonico sia contraddistinto da particolare dinamismo conferitogli dalla sua apertura nei confronti di altri ordinamenti

¹ Cfr. A. G. CONTE, *Ordinamento giuridico*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XII, UTET, Torino, 1964, pp. 49-52; F. MODUGNO, *Ordinamento giuridico (dottrine generali)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXX, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 678-736.

² S. BERLINGÒ, *La chiesa e il diritto (agli albori del ventesimo secolo)*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", *Rivista telematica* (<https://www.statoechiese.it>), dicembre 2009, pp. 5-6. Cfr. *Mt* 22, 34-40 e *Mc* 12, 28-34.

³ G. D'ANGELO, "La «irriducibile tipicità» del diritto canonico nella dinamica delle attuali relazioni interordinamentali. Brevi note (problematiche e di prospettiva) a partire dalla riforma dei delicta graviora", in "Revista crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional", n. 1 (aprile 2014).

⁴ LEONE MAGNO, *Serm.* 22, 1.

⁵ Cfr. P. A. BONNET, *Veritas et non auctoritas facit legem. Tipicità e atipicità del diritto ecclesiale*, in L. IANNACCONE (ed.), *Il Codice di diritto canonico e il nuovo Concordato vent'anni dopo*, Bologna, 2006.

⁶ Cfr. S. BERLINGÒ, *La "iusta libertas" dei laici (LG 37) e la fondazione del diritto secolare*, in G. FILORAMO (a cura di), *Teologie politiche. Modelli a confronto*, Morcelliana, Brescia, 2005, pp. 247-262.

giuridici primari la quale ne esalta il «[...] sintomo di una «incompletezza» sistemica, che, a differenza di quanto avviene negli ordinamenti della *polis*, non si contrappone *a*, ma si connette intimamente *con* la sua «incompletezza», ossia con la sua intrinseca ed inesauribile dinamicità [...];⁷ in tal senso la Chiesa può e deve porsi come *speculum iustitiae*, cioè suscitatrice di sempre più adeguati assetti di giustizia nei confronti delle esperienze profane⁸ che incontrano nella differenziazione tra «privato» e «pubblico» un ulteriore *discrimen* con l'esperienza giuridica ecclesiale fondata sul «codice domestico».⁹ L'ordinamento canonico, fondato sul paradigma medievale pluralista ed inclusivo «comunità di comunità» incentrato soprattutto sulla persona e la sua vita spirituale più che sugli interessi prettamente economici (cfr. Gazzoni 55) tipici della «società di individui», godendo «[...] di una propria completezza tanto sostanziale che formale in grado di rispondere efficacemente alle necessità giuridiche della Chiesa [...],¹⁰ è plebiscitariamente considerato come «primario» (cfr. Romano, 22-23); esso è caratterizzato da un basso livello di formalismo normativo ed un basso livello legislativo, l'uno derivante dalla prevalenza di fonti minori rispetto alle leggi ordinarie generali e l'altro dovuto prettamente al limitato numero di materia soggette a regolamentazione, con netta prevalenza dell'attività giuridica delle singole circoscrizioni ecclesiastiche maggiormente attenta «[...] alle concrete realizzazioni che non alle speculazioni teoretiche ed ordinamentali [...]».¹¹ Se questo diritto oggettivo, come affermato, è frutto della missione evangelizzatrice della

⁷ Così S. BERLINGÒ, *La chiesa e il diritto (agli albori del ventunesimo secolo)*, cit., p. 3. Cfr. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Dottrina, giurisprudenza e prassi nella costruzione del sistema canonico*, in J. I. ARRIETA E G. P. MILANO (eds.), *Metodo, fonti e soggetti nel diritto canonico*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1999, p. 408.

⁸ Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera enciclica *Caritas in veritate*, AAS 101 (2009), pp. 666-667; G. D'ANGELO, *Crisi dello Stato, riforme costituzionali, principio di sussidiarietà*, Aracne editrice, Roma, 2005.

⁹ Cfr. S. BERLINGÒ, *Il ministero pastorale di governo: titolari e contenuto*, in "Diritto & Religioni", II (2007/2), pp. 92 ss. Per osservazioni sulla sussistenza dei poteri-doveri del *pater familias* cfr. M. PELAJA, L. SCARAFFIA, *Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

¹⁰ P. GHERRI, M. J. ARROBA CONDE (a cura di), *L'ordinamento canonico: norme e strutture*, in "Manuale di diritto canonico", Lateran University Press, Città del Vaticano, 2014.

¹¹ *Ibidem*.

Chiesa affidata dal Cristo ai suoi apostoli (cfr. Mc 3, 13) ne discende anche che quest'ultima non è da considerarsi come organizzazione spontanea ma «[...] vera e propria istituzione che ha preso corpo e si è consolidata – e strutturata – *ad opera degli «inviati»* attorno alla [...] *norma missionis*: regola e misura dell'attività apostolica ma anche di tutti coloro che ne diventano seguaci e discepoli (cfr. Gherri, 2004, 300-302), sia immediatamente che lungo i secoli [...]».¹² In quanto istituzione che assume un «[...] significativo ruolo pubblico, di interlocuzione¹³ con gli ordinamenti secolari e le loro istituzioni [...]»¹⁴ la Chiesa è impegnata da anni in un processo di ammodernamento normativo ed organizzativo percepito come non più procrastinabile e frutto anche delle istanze di rinnovamento (interne all'ordine sacro)¹⁵ provenienti dalle istituzioni secolari stesse: esso riguarda non solo la disciplina normativa dello Stato Città del Vaticano (ad es. in materia di antiriciclaggio) «[...] ma investe *la Chiesa* in senso più ampio e comprensivo [...]», quindi anche il diritto canonico: a quest'ultimo sono riferibili gli interventi intercorsi negli anni, volti a far fronte all'emergenza pedofilia, di cui ci si occuperà nel presente lavoro.¹⁶

¹² P. GHERRI, M. J. ARROBA CONDE (a cura di), *L'ordinamento canonico: norme e strutture*, cit.

¹³ Cfr. M. C. FOLLIERO, A. VITALE, *Diritto Ecclesiastico. Elementi. Principi non scritti. Principi scritti. Regole. Quaderno 2. I principi scritti*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 20.

¹⁴ G. D'ANGELO, "La «irriducibile tipicità» del diritto canonico nella dinamica delle attuali relazioni interordinamentali. Brevi note (problematiche e di prospettiva) a partire dalla riforma dei delicta graviora", cit., p. 99. Cfr. M. C. FOLLIERO, *Diritto ecclesiastico. Elementi. Principi non scritti. Principi scritti. Regole. Quaderno 1. I principi non scritti*, Torino, Giappichelli, 2007.

¹⁵ *Ivi*, p. 102.

¹⁶ Cfr. D. MILANI, "Delicta reservata seu delicta graviora": la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, in "Stato, Chiesa e pluralismo confessionale" (rivista telematica), www.statoechiese.it, (ottobre 2013); P. CONSORTI, *La reazione del diritto canonico agli abusi sessuali sui minori. Dal silenzio assordante alle "Linee guida"*, in "Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni", 2013; E. G. MARTÍN, *El delito contra el sexto mandamiento del decálogo cometido por un religioso a un menor*, in "Revista Española de Derecho Canónico", 2012, n. 69; D. CITO, *Il diritto canonico di fronte ai reati in particolare di fronte agli abusi sui minori*, in "Iustitia" 3 (2010), pp. 253-263.

1.2 Diritto penale canonico e funzione della pena

A seguito delle novità introdotte dal Concilio Vaticano II, numerosi sono stati i dubbi in merito alla ragionevolezza del permanere in esistenza del diritto penale canonico;¹⁷ di quest'ultimo il problema da sempre al centro del dibattito è stato quello della pena¹⁸ all'interno della Chiesa. Il CIC del 1983 definisce il suo diritto di punire come *nativum et proprium*¹⁹ richiamando quanto già disposto dal Codex del 1917.²⁰ La giustificazione del costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti²¹ sta nel fatto che la Chiesa in quanto errante nella storia si trova a confrontarsi e combattere con il peccato e con le violazioni dei precetti normativi utili ad una pacifica convivenza sociale; non a caso anche la Chiesa è da considerarsi una *societas*. Quest'ultima possiede anche organi gerarchici²² ed è mediante essi che esercita il suo *ius puniendi*. Questo diritto nasce con

¹⁷ Cfr. G. D'ANGELO, "La «irriducibile tipicità» del diritto canonico nella dinamica delle attuali relazioni interordinamentali. Brevi note (problematiche e di prospettiva) a partire dalla riforma dei delicta graviora", cit., pp. 104 ss; P. CONSORTI, *Per un diritto canonico periferico*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", n. 2/2016.

¹⁸ Per riferimenti agli strumenti di penitenza sacramentale Cfr. A. CESERANI, *Il sistema sanzionatorio nella Chiesa cattolica*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, rivista trimestrale" speciale/2019; cfr. L. EUSEBI, *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, Ed. La Scuola, 2014, pp. 161-165.

¹⁹ Cfr. can. 1311 del CIC attualmente in vigore.

²⁰ Cfr. can. 2214 CIC 1917: «nativum et proprium Ecclesiae ius est, independens a qualibet humana auctoritate, coercendi delinquentes sibi subditos poenis tum spiritualibus tum etiam temporalibus».

²¹ Nel diritto canonico non è presente la nozione di «reato» in quanto le fattispecie di natura criminosa individuabili nel CIC integrano solamente «delitti». Cfr. can. 1321 CIC 1983. In merito agli elementi costitutivi del delitto canonico, i canonisti si dividono fra studiosi per i quali il delitto comprende tre elementi essenziali necessariamente coesistenti (elemento soggettivo, elemento oggettivo ed elemento legale) cfr. V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, Giuffrè Editore, Milano, 1970, p. 483; F. DELLA ROCCA, *Diritto Canonico*, CEDAM, Padova, 1961, p. 513 ed un'ulteriore corrente dottrinarica per la quale gli elementi costitutivi risultano essere solamente due: un elemento oggettivo che si concretizza in un comportamento violante la legge o un precetto; un elemento soggettivo che racchiude l'intensità del dolo od il grado della colpa. Cfr. G. MICHIELS, *De delictis et poenis: commentarius libri V Codicis Iuris Canonici, I, De delictis, Canones 2195-2213*, Parisiis – Tornaci – Romae – Neo Eboraci, 1961, pp. 54-146; Così L. O. SCARPINA, *La funzione della pena nel codice di diritto canonico – Con riferimento all'abuso sessuale sul minore come delictum gravior: conseguenze e prospettive*, Cittadella Editrice, Assisi, 2018, pp. 64-66.

²² Cfr. PAULUS PP. VI, *Constitutio Dogmatica Lumen Gentium*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 57 (1965), n. 8.

la Chiesa e viene ad essa concesso da Cristo stesso al fine di raggiungere il fine supremo che è quello della *salus aeterna animarum*.²³ Uno spunto di riflessione,²⁴ contrastante con quanti affermano l'incompatibilità del diritto penale canonico con l'essenza della Chiesa, è individuabile nella *Dignitatis Humanae* che al numero 10 permette di comprendere la relazione che intercorre fra la libertà di religione (nessuno può essere costretto ad abbracciare la fede contro la sua volontà) e la presenza del diritto penale canonico nella Chiesa: è certamente vero che nessuno può subire costrizioni nella decisione di prendere parte alla comunità dei credenti in Cristo, ma se tale libertà si esplica in riferimento ad un momento antecedente all'assunzione della natura di *christifidele*, con il prestamento di un «ossequio di fede ragionevole e libero»,²⁵ quest'ultimo altresì liberamente decide di sottoporsi all'osservanza dei precetti dalla Chiesa imposti.²⁶ Varie sono state le definizioni della pena (i.e. sanzione criminale): in ambito civilistico, per Antolisei, essa è la sofferenza comminata dalla legge e irrogata dall'autorità giudiziaria, mediante processo, a colui che viola un comando della legge medesima;²⁷ per Cappello (in ambito canonico) essa è il prezzo o soddisfazione che compensa un'ingiuria.²⁸ Il raffronto fra i due sistemi è consapevolmente voluto in quanto proprio dall'interazione fra essi (c.d. *utrumque ius*) la pena, nel corso del tempo, è andata acquisendo un significato morale come «male» da patire a causa dell'inosservanza della giustizia e non fine a se stesso (come avveniva in epoca romana); è evidente

²³ Cfr. R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2001, p. 14.

²⁴ L. O. SCARPINA, *La funzione della pena nel codice di diritto canonico – Con riferimento all'abuso sessuale sul minore come delictum gravius: conseguenze e prospettive*, op. cit., p. 11.

²⁵ Papa Paolo VI unitamente ai Padri del Sacro Concilio, *Dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis Humanae*, Roma, 7 dicembre 1965.

²⁶ Cfr. R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, op. cit., p. 15.

²⁷ Cfr. F. ANTOLISEI, L. CONTI (a cura di), *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2000, XV edizione, p. 674.

²⁸ Cfr. F. M. CAPPELLO, *Summa juris canonici in usum scholarum concinnata*, III, Roma, 1939, p. 364. Per l'emersione nella definizione dei concetti di sofferenza e di castigo sotto l'influsso del pensiero greco cfr. D. G. ASTIGUETA, *La pena come sanzione*, in "Periodica de re canonica", 101, 2012, Roma, p. 502.

la riflessione spirituale e teologica alla base.²⁹ Normativamente parlando,³⁰ la *poena* ecclesiastica si viene a configurare come la privazione di un bene spirituale o temporale³¹ composto da quattro elementi ereditati dalla versione precedente del *Codex*: la *privatio alicuius boni* sia materiale che spirituale; la natura pubblicistica del diritto penale canonico rinvenibile nella locuzione *a legitima auctoritate*; l'impossibilità di punire un fatto non previsto da una norma come delitto e cioè *nulla poena sine delicto*; l'utilizzo della pena *ad delinquentis correctionem et delicti punitionem*. Mediante il combinato disposto del can. 2215 CIC 1917 nella parte in cui si riferisce alla finalità della pena ecclesiastica e del can. 1341 CIC vigente, allora, ci risulta chiara la funzione della pena nell'ordinamento giuridico canonico: correggere il reo, attraverso il suo emendamento, e (*in secundis*) punirlo per il delitto in modo tale da tendere alla riparazione dello scandalo ed al ristabilimento della giustizia.³² La pena, perciò, insieme al suo precipuo fine³³ che è quello del perseguimento della *salus animarum*³⁴ (la salvezza eterna come fine ultimo del cammino) è da vedersi come «[...] strumento di comunione, cioè come mezzo di recupero di quelle carenze di bene individuale e di bene comune (*come condizione indispensabile per lo sviluppo integrale della persona umana e cristiana*) che si sono rivelate nel comportamento anticlericale, delittuoso e scandaloso, dei membri del popolo di Dio»³⁵ e quindi come tutela della comunità ecclesiale nella sua interezza. Non può non emergere come il diritto penale canonico serva alla

²⁹ L. O. SCARPINA, *La funzione della pena nel codice di diritto canonico – Con riferimento all'abuso sessuale sul minore come delictum gravius: conseguenze e prospettive*, op. cit., pp. 12-17.

³⁰ Cfr. can. 2215 CIC 1917: «Poena ecclesiastica est privatio alicuius boni ad delinquentis correctionem et delicti punitionem a legitima auctoritate inflictam».

³¹ Cfr. G. DI MATTIA, *Il diritto penale canonico a misura d'uomo*, in "Apollinaris", 64 (1991), p. 747.

³² Cfr. R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, op. cit., p. 17.

³³ Cfr. J. OSTROWSKI, *La perdita dello stato clericale con particolare riferimento alla dismissione penale nel vigente codice di diritto canonico*, PUL, Roma, 1997, p. 143.

³⁴ Cfr. M. PIETRUSIAK, *L'incidenza del Concilio Ecumenico Vaticano II sulla pastorale della pena nel codice di diritto canonico del 1983*, PUL, Roma, 1996, p. 147.

³⁵ IOANNES PAULUS PP. II, *Allocutio: Ad Tribunalis Sacrae Romanae Rotae Decanum, Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos, novo litibus ineunte anno de veritate iustitiae matre*, 17 februarii 1979, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXI (1979), pp. 422-427.

Chiesa per esercitare la propria missione pastorale.³⁶ In linea con il suo agire pastorale si pongono, in definitiva, due regole di prudenza in merito all'inflizione di sanzioni penali e cioè: il disposto del can. 1341 che pone l'inflizione o dichiarazione delle pene in una posizione di «*ultra extrema ratio*»³⁷ rispetto agli altri rimedi quali la «[...] correzione fraterna, la riprensione, l'ammonizione, le altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale» e quello del can. 1317 ove prevede che «*poenae eatenus constituentur, quatenus vere necessariae sint ad aptius providendum ecclesiasticae disciplinae*»; la pena allora, in forza anche del III principio enunciato nel Sinodo dei Vescovi del 1967 e che invitava a favorire al massimo (nel nuovo Codice) «la cura pastorale delle anime [...] *tenendo presenti* la carità, la temperanza, l'umanità, la moderazione al fine dell'equità [...] *ricorrendo ove possibile* alle esortazioni ed allo stile di persuasione», è da considerarsi l'ultima misura considerabile rispetto ad altre tipologie di «vie» maggiormente risolutorie della questione criminale.³⁸ Quanto appena affermato è solennemente consacrato anche dal Concilio di Trento ove ricorda ai Vescovi che «sono pastori, non percussori e che non devono dominare sui propri sudditi ma amarli come figli e fratelli [...] privilegiando nei confronti dei corrigendi la benevolenza all'austerità, l'esortazione alla minaccia, la carità alla potestà [...] *ricorrendo, eventualmente, all'extrema ratio* dei provvedimenti penali applicandoli usando il rigore con mansuetudine e la severità con dolcezza [...]». Quanto esposto finora ci permette di confermare che, esattamente come affermato all'inizio del paragrafo, il problema onnipresente nella dottrina canonistica (ma anche in quella statale) è quello della pena (i.e. della sua funzione)³⁹

³⁶ Cfr. E. KACZYNSKI, *Alcuni problemi postconciliari della Chiesa*, in *Angelicum*, 63 (1986).

³⁷ Così SCARPINA in *La funzione della pena nel codice di diritto canonico – Con riferimento all'abuso sessuale sul minore come delictum gravius: conseguenze e prospettive*, op. cit., p. 18-21 definisce il limite di inflizione della pena canonica, rimarcando quindi la differenza con il principio di *extrema ratio* coniato dalla dottrina penalistica degli ordinamenti secolari. Cfr. F. COCCOPALMERIO, *La normativa penale della Chiesa*, Brescia, 1983, pp. 296-298.

³⁸ Z. SUCHECKI, *Le sanzioni penali della Chiesa*, LEV, Città del Vaticano, 1999, p. 112.

³⁹ AA.VV., G. FIANDACA – E. MUSCO (a cura di), *Diritto penale parte generale*, Bologna, 1995, p. 629.

ed è per questo che di seguito si accennerà alle principali teorie al riguardo. La prima teoria (retributiva), la cui base è la *lex talionis*, quella che ha da sempre accompagnato la cultura giuridica e che nemmeno l'avvento del Cristianesimo⁴⁰ è riuscito a sradicare del tutto è quella che funzionalizza la pena alla mera retribuzione: una giustizia commutativa⁴¹ che, in forza della personalità, determinatezza, proporzionalità ed inderogabilità della pena, persegue l'unico obiettivo di punire il reo per quanto di male ha commesso con il suo fatto (i.e. atto) illecito. La seconda teoria (general-preventiva), considerata secondo l'impostazione tradizionale, attribuisce alla pena una funzione deterrente ed intimidatoria nei confronti dei consociati dissuadendoli dal compiere comportamenti delittuosi ma sarebbe auspicabile secondo alcuni superare tale concezione per «riscoprire e riaffermare il ruolo fondamentale del consenso, il quale, a sua volta, è legato all'autorevolezza del messaggio correlato ai precetti penali e alla consapevolezza che lo scopo della pena, ex art. 27 c. 3 Cost., è la rieducazione del reo».⁴² La terza teoria (special-preventiva) dà alla pena una duplice funzione: la funzione special-preventiva in senso negativo ha l'obiettivo di porre in condizione di non nuocere il soggetto macchiatosi di reati secondo i criteri della possibilità e dell'opportunità; la funzione special-preventiva in senso positivo mira alla risocializzazione (non alla neutralizzazione o all'emenda morale) del reo in vista del suo reinserimento sociale.⁴³

⁴⁰ L. O. SCARPINA, *La funzione della pena nel codice di diritto canonico – Con riferimento all'abuso sessuale sul minore come delictum gravius: conseguenze e prospettive*, op. cit., pp. 22-25.

⁴¹ Cfr. G. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Bari, 1913, pp. 92 ss.; I. KANT, *La dottrina del diritto*, Milano, 1916, p. 144; M. ROMANO, *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Milano, 1980, pp. 160 ss; D. FASSIN, *Punire. Una passione contemporanea*, traduzione italiana di L. ALUNNI, Feltrinelli, Milano, 2018.

⁴² L. O. SCARPINA, *La funzione della pena nel codice di diritto canonico – Con riferimento all'abuso sessuale sul minore come delictum gravius: conseguenze e prospettive*, op. cit., p. 26

⁴³ Cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale- Parte generale*, Giuffrè Editore, 2004; F. MANTOVANI, *Principi di diritto penale*, II ed., Cedam, 2007.

Il diritto penale canonico prevede due tipi di pene: le pene medicinali e le pene espiatorie. Come affermato da Babicz,⁴⁴ lo scopo precipuo delle pene medicinali è quello di emendare il reo. Analizzando la definizione (non riscontrabile nel *Codex* del 1983) che ne dà al riguardo il can. 2241 CIC 1917,⁴⁵ tre elementi sono enucleabili: 1) la delimitazione dei soggetti passibili di pena canonica, 2) la privazione di determinati beni, 3) la contumacia del reo. Il primo punto dà sostanza all'inesistenza di contraddizioni fra quanto affermato relativamente alla libertà religiosa nella *Dignitatis Humanae* e l'esistenza del diritto penale nella Chiesa; il secondo elemento è costante in qualsiasi definizione di pena rinvenibile in ambiti sia precedenti che ulteriori rispetto a quello canonico e si pone alla base dell'emendamento del reo (o conversione spirituale, teologicamente parlando): difatti la privazione del bene (sia esso materiale o spirituale) a cui viene sottoposto il reo, assurge a funzione pedagogica portando quest'ultimo ad allontanarsi dal comportamento antisociale tenuto al fine di privarsi del dolore inflittogli;⁴⁶ nel terzo punto abbiamo fatto riferimento alla contumacia del reo: essa delinea la ribellione del *baptizatus* all'esercizio dell'autorità oltre che un'inclinazione al disprezzo di quest'ultima,⁴⁷ ed è scomponibile in contumacia formale e contumacia virtuale. La contumacia formale consta nella commissione perseverante del male o nel rifiuto di emendarsi e riparare i danni dal male risultanti; col termine formale si sottolineano gli elementi costituenti la *condicio sine qua non* (ammonizione) per l'applicazione di una pena medicinale e cioè: «deve promanare dal superiore, constare in foro esterno, in forma scritta o davanti a testimoni, consistere nella contestazione del delitto, nell'invito all'emendamento, nel

⁴⁴ Cfr. R. BABICZ, *Le pene espiatorie nei codici del 1917 e del 1983*, Roma, 1998, p. 41; A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, p. 113.

⁴⁵ Can. 2241 §1: «Censura est poena qua homo baptizatus, delinquens et contumax, quibusdam bonis spiritualibus vel spiritualibus adnexis privatur, donec, a contumacia recedens, absolvatur.»

⁴⁶ Cfr. P. NUVOLONE, *Delitto e pena nel pensiero di G. D. Romagnosi*, in Riv. It., 1961, pp. 595 ss.

⁴⁷ Cfr. A. BORRAS, *Les sanctions dans l'Église*, Paris, Éditions Tardy, 1990, p. 64.

risarcimento dei danni eventuali e nella riparazione dello scandalo [...]».⁴⁸ D'altro canto la contumacia virtuale consta nella violazione deliberata di norme penali conosciute ed è riscontrabile, per esempio, nel caso delle pene *latae sententiae*. Le pene medicinali (o censure) non possono quindi essere caratterizzate da perpetuità, infatti la durata di esse è condizionata all'emendamento «di colui che vi è incorso o al quale sono state inflitte»⁴⁹ e ne discende che qualora la contumacia venisse abbandonata, la censura inflitta sarà rimessa essendo essa preordinata al pentimento del delinquente. Le pene medicinali singolarmente considerate sono: la scomunica, l'interdetto e la sospensione; si precisa che esse sono state parimenti riprese dal CIC del 1983. Dal can. 2257⁵⁰ (il primo dei dieci canoni contenuti nell'art. I: *De excommunicatione*) del CIC 1917 emerge la caratteristica di pena totale che assume la scomunica data la «[...] quasi totale privazione dei diritti in Ecclesia [...]»;⁵¹ mentre, come visto *sub nota* 50, il *Codex* Piano-Benedettino riservava a detta censura una definizione ben articolata, il Codice di diritto canonico del 1983 ha solamente previsto gli effetti,⁵² comuni e propri,⁵³ discendenti da tale pena che può essere, si tenga a mente: *latae sententiae, ferendae sententiae* o *latae sententiae* dichiarata. Gli effetti comuni nell'originario canone erano tre: il primo divieto riferito a chiunque

⁴⁸ L. O. SCARPINA, *La funzione della pena nel codice di diritto canonico – Con riferimento all'abuso sessuale sul minore come delictum gravius: conseguenze e prospettive*, op. cit., pp. 27-28.

⁴⁹ Cfr. A. BORRAS, *Les sanctions dans l'Église*, op. cit., p. 66.

⁵⁰ Can 2257: «§1. Excommunicatio est censura qua quis excluditur a communione fidelium cum effectibus qui in canonibus, qui sequuntur, enumerantur, quique separari nequeunt. §2. Dicitur quoque anathema, praesertim si cum sollemnitatibus infligatur quae in Pontificali Romano describuntur».

⁵¹ L. O. SCARPINA, *La funzione della pena nel codice di diritto canonico – Con riferimento all'abuso sessuale sul minore come delictum gravius: conseguenze e prospettive*, op. cit., p. 29.

⁵² Il nuovo can. 1331 prevede sei effetti comuni al § 1 e cinque propri al § 2: «§ 1. Excommunicatus prohibetur: 1° Eucharistiae Sacrificium et reliqua sacramenta celebrare; 2° sacramenta recipere; 3° sacramentalia administrare et reliquas cultus liturgici caeremonias celebrare; 4° in celebrationibus antea recensitis ullam partem activam habere; 5° ecclesiastica officia, munera, ministeria et functiones exercere; 6° actus regiminis ponere. § 2. Quod si excommunicatio ferendae sententiae irrogata vel latae sententiae declarata sit, reus: 1° si agere velit contra praescriptum § 1, nn. 1-4, est arcendus aut a liturgica actione est cessandum, nisi gravis obstet causa; 2° invalide ponit actus regiminis, qui ad normam § 1, n. 6, sunt illiciti; 3° prohibetur frui privilegiis antea concessis; 4° retributiones, quae ob titulum mere ecclesiasticum habeat, non acquirit; 5° inhabilis est ad consequenda officia, munera, ministeria, functiones, iura, privilegia et titulos honorificos.»

⁵³ Cfr. A. BORRAS, *Les sanctions dans l'Église*, op. cit., p. 74 ss.